

4

P E R

D. Giuseppe , e D. Vitaliano Pistoja

N E L L A C A U S A

Che hanno con D.Domenico di Riso
sul patronato della famiglia Pistoja.


DEGNISSIMO COMMESSARIO

L' Illustre Sig. Marchese D. Carlo Cito .



In Banca di Falanga:
Scrivano di Nicola.

(4) Crite



LA controversia, la quale pende, e devefi decidere dal S. R. C. tra D. Giuseppe Pistoja, e D. Domenico Rifo, antichi patrizj della città di Catanzaro, ha per oggetto la pertinenza di un antichissimo padronato eretto, e fondato dai maggiori di detta casa Pistoja. D. Giuseppe Pistoja, per cui io scrivo, pretende in suo beneficio, e de' suoi discendenti soltanto la spettanza di tal padronato, per la qualità familiare agnatzia, con cui il medesimo fu fondato, quindi egli è, che ne debba restar escluso il suddetto D. Domenico de Rifo.

Essendo un tal giudizio di spettanza, perciò dal Signor Commessario si è impartito termine ordinario, e l'uno, e l'altro contendente avendo provata la loro rispettiva intenzione, è già un sì fatto giudizio nello stato di poter esser deciso. Io a tal oggetto ho stimato formare la presente memoria per dimostrare, che detto padronato privativamente a detto Pistoja appartenga, essendo gentilizio della famiglia Pistoja, ed effo D. Giuseppe discendente dai fondatori medesimi; siccome con validi, ed indubitati documenti è stato nelle pruove del termine comprovato; che sono quelli fatti, che partita mente anderò io additando.

NARRATIVA DE' FATTI.

LA famiglia Pistoja aveva fondata, ed eretta una cappella entro la chiesa madre di detta città di Catanzaro colla riserba del padronato sotto il titolo di S. Eligio, e Paolo, alla quale cappella era stata anche annessa la sepultura: ma di questa prima fondazione, per l'ingiuria, e la lunghezza del tempo, manca la scrittura: ma una tale mancanza vien supplita per lo fatto suffeguente.

Nel 1528. erasi fin dai fondamenti riedificata l'anzidetta chiesa madre, e colla di lei distruzione era stata anche demolita la cappella suddetta, onde Antonio, ed Ascanio Pistoja, discendenti dall'antico fondatore, domandarono dal Vescovo di quel tempo il permesso di riedificare detta antica cappella colla riserba dell'antico padronato nello stesso luogo, ove

A

l'an-

L'antica era stata costrutta unitamente colla sepultura , a qual oggetto agli antichi fondi , che furono assegnati in dote , ne aggiunsero altri , aggiungendo un'altra messa alle due antiche per la suddetta sopraddote . L' Ordinario del luogo , verificato l' esposto , deferì a dette preci , siccome dalla di lui bolla , copia della quale si è presentata negli atti fol. 11. Stante tal fatto , rimane indubitata l' esistenza del padronato suddetto .

Da ciò si può rilevare la qualità del medesimo , giacchè , replico io a dire , la prima fondazione a noi manca . Ecco le proprie parole di detta bolla , o sia concessione , che io trascrivo per la più facile , ed accertata intelligenza : *Idcirco vobis Antonio , & Ascanio prefatis fratribus , vestris heredibus , & successoribus tantum in perpetuum dictam Tribunalam , seu Cappellam noviter constructam , cum Altare in ea esistenti sub dicto vocabulo Christophori , & Antonii de Padua , ac jus presentandi , & eligendi Rectorem , & Cappellanum in ea , quoties vacare contingerit , cum dicta potestate dotandi , & Missas junta qualitate dotis assignandi , & deputandi , ac dictam sepulturam per vos ante dictam Tribunalam construendam , auctoritate nostra ordinaria , & alias omni meliori modo tenore presentium concedimus , & largimur : Verum volumus expresse , quod si , quod absit , aliquo tempore acciderit dictam Cappellam ob defectum masculini sexus vestre successoris , ad successionem feminam pervenire , quod licet dicta successio legitima sit , tamen dictam Cappellam , & sepulturam de domo Pistoja dici , & nominari decernimus , & mandamus : Inducentes vos per presentes in realem , actualem , & corporalem possessionem dictae Tribunalae &c. d. fol. 11. a r. lit. A.* Da questa seconda fondazione chiaramente ravvisasi l' esistenza indubitata in detto padronato , e la qualità del medesimo familiare , e gentilizia in modo che anche estinti i mascoli , e passato nelle femmine dovea ritenere lo stesso nome della famiglia , il che per altro per soprabbondanza di ragione da un altro valevole documento si desume .

In tempo de' sudetti Antonio , ed Ascanio forsi non erasi potuta ancora restaurare detta cappella , sicchè nel 1533. li sudetti Antonio , ed Ascanio , e detto Antonio anche come tutore de' figli di Ludovico , cioè Gio: Alfonso , e Calapso , di nuovo domandarono la licenza circa la restaurazione di detta cappella colla riferba del padronato suddetto , che gli fu conceduta colle seguenti parole : *Donec antitermine masculi de domo de Pistoja , femina de dicta familia non se intromittant , nec admittantur in dicta presentatione fol. 14.*

Si è anche presentato negli atti un Breve di Giulio III. , con cui

cui vennero confermate le concessioni de' suddetti due Vescovi colla riserba del dritto del padronato, coll' affiger l' armi nella stessa cappella, e colla sepultura, dichiarandosi detto padronato familiare fol. 15. Per parte di Carlo, Ascanio, Gio: Paolo, e Gio: Crisostomo si domandò l' *execuatur* a detto Breve, che fu concesso dal Vicerè di quel tempo D. Pietro de Toledo, precedente consulta del Cappellan maggiore fol. 19. & 20., ed in forza di tal concessione avvalorata di regio *execuatur* nell'anno 1560. ne seguì il possesso fol. 21.

Dalle cose finora esposte, e narrate si dimostra indubitamente l' esistenza di tal padronato, e la sua qualità familiare mascolina, in modochè il dritto attivo di presentare, estinti i mascoli, poteva alle femmine andare. Mi rimane di dimostrare la legittimazione della persona, cioè a dire, che il suddetto D. Giuseppe Pistoja sia il discendente del fondatore, e che quindi ad esso lui privatamente detto padronato appartenga.

Si è ravvisato dall' anzidetto documento, cioè a dire dalla conferma di detto padronato fatta da Giulio III., e qui nel Regno esecutoriata, che tra gli altri fratelli di Pistoja concessionarij, e compadroni vi fu Gio: Paolo, sicchè quando io dimostro con legittimi documenti, che esso D. Giuseppe sia discendente di detto Gio: Paolo, mi do a credere d' avere la mia intenzione comprovata pienamente.

Il suddetto Gio: Paolo nel 1637. fece il suo testamento, con cui istituì suoi eredi i suoi figli, cioè Francesco, Girolamo, Ascanio, e Carlo, sottomettendo ad un rigoroso agnazio fedecommesso tutti li suoi beni colle parole seguenti: *E perchè il capo, e principio di qualsivisa testamento è l' istituzione dell' erede, per questo io Notar Gio: Paolo testatore istituisco miei eredi universali, e particolari sopra tutti, e qualsivisiano miei beni, stabili, e mobili, acquisiti, ed acquirendi, presenti, e futuri, oro, argento, danari, raccoltienze, nomi di debitori, ragioni, azioni, e pretendenze qualsivisiano a me spettantino de presenti, preterito, & futuro, e di altri qualsivisiano a Francesco, Gerolamo, Ascanio, e Carlo Pistoja miei benedetti figli legittimi, e naturali pro equali portione, cum hac lege, & conditione, che morendo alcuni di detti miei figli in pupillari etate, vel quodcumque succedano li sopravvivenenti indiminute assegnandoli in tal caso a ciascuno moriente per legitima, quarta Trebellianica, nè altro in ducati duecento cinquanta, proibendoli espressamente la Trebellianica, delli quali ducati 250. per legitima, ut supra assegnata, passano disporre a lor modo, e questa sostituzione s' intenda morendo ciascheduno di detti miei figli eredi, ut supra*

senza figli legittimi, e naturali, o con figli, e quelli anche morissero in pupillari etate, o quancumque senza figli legittimi, e naturali; e morendo tutti detti miei figli mascoli senza figli, ut supra in tali casu succedano Catarina, Beatrice, Vincenza, ed Isabella mie benedette figlie legittime, e naturali femmine, alle quali tutte in tal caso sostituisco coll'istesse condizioni, ut supra apposte alli detti miei figli mascoli &c. fol. 39. & a r. loc. sig. ad 42. Dalle quali parole rilevasi, che anche il padronato suddetto sia andato incluso nel fedecommeso riferito, cosa per altro, che non era necessaria di farsi, stantechè, siccome sopra abbiamo additato, tal padronato nella seconda sua erezione fu eretto, e fondato colla qualità di padronato familiare.

Li suddetti figli adirono la paterna eredità, come si desume dall'inventario fatto dalla lor madre, e tutrice D. Eleonora Riso, fol. 52. ad 55. Tra li suddetti figli d'esso Gio: Paolo vi fu Francesco Pistoja, il quale ammogliossi con Teresa Nucito, ed in costanza di legittimo matrimonio colla medesima procreò unico figlio mascolo Vitaliano, che istituì suo erede, siccome dalla copia del suo testamento presentata negli atti fol. . . Dal suddetto D. Vitaliano ne nacquero D. Giuseppe, Girolamo, Domenico, e 'l clerico Francesco juniore, de' quali Giuseppe è quello, ch'è l'attore del presente giudizio; ed il medesimo, e gli altri suoi fratelli si dichiarano coeredi del comune loro padre, siccome dalla fede del preambolo presentata negli atti, fol. 57. Questa è la legittimazione dell'attore, la quale non potevasi con documenti più vevoli dimostrare. Ma per sovrabbondanza di prova oltre i documenti suddetti, ella è stata provata nella compilazione del termine ordinario impartito colle fedi di battesimo, con i preamboli, e colle deposizioni de' testimonj ancora, fol. 50. ad 71.; dalle quali cose unite insieme si desume, che senza dubbio veruno la spettanza di tal padronato debbasi dichiarare, che al suddetto D. Giuseppe, ed agli altri suoi fratelli appartenga.

Vediamo frattanto da qual principio di dritto, o di fatto D. Domenico Riso creda, ch'egli sia compadrone del suddetto Beneficio. Il fu D. Carlo Pistoja figlio del suddetto Gio: Paolo, venendo a morte, fece il suo testamento, con cui istituì erede universale la fu D. Caterina Garrafa, e nell'istesso testamento a titolo di erede particolare istituì erede il fu D. Girolamo Riso al Beneficio, o sia al dritto di padronato, che gli spettava, senza individuare qual sia stato tal Beneficio, fol. 29. ad 31.

Ma

Ma questa disposizione, seguita la morte di esso testatore, incontrò vevoli opposizioni per lo suddetto dritto di padronato, quante volte per Beneficio, che disse detto Carlo possedere, intender si dovesse l'anzidetto padronato, il quale, oltre essere stato nella seconda fondazione fondato, ed eretto colla qualità di dover essere familiare, era stato incluso, e compreso nel fedecommesso universale istituito dal suddetto Gio: Paolo: nè minore dubbio incontravasi per l'altre cose, stante il detto fedecommesso universale di Gio: Paolo. Difficoltà insuperabili, che indussero ad essa Catarina di compromettere tal sua pretensione all'arbitramento di due uomini probi: l'arbitramento seguì, e furono assegnati soltanto ad essa Catarina dagli arbitri due stabili, ch'erano stati acquistati da esso Carlo testatore, e tutto l'altro fu aggiudicato a Francesco Pistoja, che aveva impugnata l'anzidetta testamentaria disposizione d'esso Carlo: l'arbitramento fu accettato, e con publico stromento eseguito, e quindi un sì fatto giudizio finì *fol. 32. ad 38.*

Da tali fonti il suddetto Riso vuol dedurre la sua ragione circa tal padronato: pretensione la più insufficiente, che esser possa, come quella, che incontra l'aperta resistenza della fondazione di detto padronato, e del testamento di Gio: Paolo fedecommittente, e finalmente la contrarietà del laudo accettato da detta Caterina con un publico stromento, e molto più di non aver egli legittimata la sua persona, cioè a dire, che sia discendente da Girolamo Riso, a cui da D. Carlo si vuole lasciato il padronato anzidetto sotto l'equivoco nome di Beneficio, senzachè additato si fosse, ed individuato il padronato, su cui oggi giorno si contende.

Dopo le cose suddette parmi opportuno, anzi necessario l'esame circa la qualità di detto padronato, cioè a dire se il medesimo per semplice cappellania laicale, o per Beneficio ecclesiastico riputar si dovesse, imperciocchè nel primo aspetto dovrebbe esso Riso esser condannato alla restituzione di tutt' i frutti percepiti dal giorno, che fu egli Sindaco della città di Cantanzaro, che fu nell'anno 1777. in 1778. siccome dal documento *fol. 24.*, o almeno dal tempo, che ammogliossi, che fu nell'anno 1781. *fol. 25.*

E' nota la pratica oggigiorno ne' nostri Tribunali, che sempre quando non si ravvisi la fondazione dell'opera pia colla erezione *in titulum* fatta dall'Ordinario si reputi cappellania laicale, a motivo che nel dubbio presumere si debba per la qualità nativa, qual'è la laicità, e non per la qualità *superaddita*, ch'è la

la ecclesiasticità ; mancando adunque a noi la prima fondazione, rimane nel dubbio la suddetta opera pia, se riputar si dovesse Beneficio ecclesiastico, o cappellania laicale, ne' quali termini, attenta la pratica suddetta, pare, che presumere si dovesse mera cappellania laicale con peso delle messe dal fondatore voluto, e prescritto. Ma quantunque l'anzidetta prima fondazione a noi manchi, vi è però la seconda, la quale, per la sopraddotazione si deve riputare dell'istesso peso, e non men che fu la prima, onde dal tenore della medesima molto bene si può desumere se sia l'opera suddetta Beneficio ecclesiastico, o pure cappellania laicale.

L'anzidetta opera fu fatta coll' espresso consenso del Vescovo: ella fu anche dal Sommo Pontefice comprovata, siccome dal di lui Breve presentato negli atti, ed esecutoriato: ella fu coll' erezione dell' altare sotto il titolo di S. Paolo, ed Eligio: le fu costituita la dote con alcuni certi, e determinati fondi, e di più fu costituito il Rettore per la celebrazione delle messe fol. 11. loc. sig., fol. 13. loc. sig., fol. 21. &c. il che ci avvertisce, che s'abbia voluto fondare un Beneficio ecclesiastico, imperciocchè la parola *Rettore* ciò significa. Nè potresti dire, che la parola suddetta *Rettore* sia relativa alla celebrazione delle messe, imperciocchè chiaramente si ravvisa dalla stessa fondazione, ch' ella relativa sia alla dote dell' istess' opera pia, affinchè il Rettore de' frutti de' stabili assegnati in dote ne avesse egli la percezione, come dalle parole, che trascrivo: *Ac jus presentandi, & eligendi Rectorem, & Cappellanium in ea quoties vacare convingerit, cum dicta potestate dotandi, & Missas juxta qualitatem dotis assignandi, & deputandi dicto fol. 11. at. loc. sig.* Dalle quali chiaramente rilevasi di esser la dotazione annessa, e connessa colla cappellania, onde egli è, che non possa il padrone ritenersi la dote della cappellania, facendo da altri celebrare le messe coll' onorario dal testatore prescritto, e dovuto; anzi non avendo il fondatore suddetto prescritto l'onorario, è chiara, ed evidente dimostrazione di aver voluto, che gl' interi frutti de' stabili dotali servissero di onorario alla celebrazione del numero delle messe dal medesimo stabilito, e prefisso.

Viepiù si confermano tali mie considerazioni dalla lettera chiara della fondazione medesima, da cui apparisce, che quando fu data l'immissione al possesso dalla Curia Vescovile ai fondatori, detta opera pia fu chiamato Beneficio colle parole, che sieguono: *Quas valere volumus et nunc vobis prodesse volumus,*

¶

Et mandamus perpetuo in futurum, juribus tamen nostris Episcopalis circa praemissa semper salvis, Et praeservatis fol. 21. a r. lit. B. loc. sig. Le quali parole non possono essere relative, se non che al Beneficio ecclesiastico, non avendo la potestà ecclesiastica dritto veruno circa l'opera pia laicale. Il possesso poi immemorabile sempre è stato circa tal opera come un mero Beneficio ecclesiastico, sebbene semplice, perchè non curato, ed in effetti vi è l'immemorabile possesso continuato, e non interrotto di avere: il Vescovo data l'istituzione colla spedizione delle bolle al presentata dal fondatore, siccome lo attesta l'istessa Curia col documento autentico *fol. 61. ad 62.* Anzi coll'istessa qualità di Beneficio ecclesiastico fu istituito per Rettore l'istesso D. Domenico di Riso colle parole, che trascrivo: *Instante Clerico D. Dominico de Riso, Et. Visis actis, Et. Praesentatione simplicis Ecclesiastici Beneficii sub titulo S. Eligii de jure Patronatus Familiae Pistoja, erecti intrus hanc nostram Venerabilem Cathedralium Ecclesiam vacans per matrimonium legitime contractum a magnifico D. Joseph Pistoja ultimo illius Rectore, ac ejusdem Beneficii possessore fol. 23.* Questa è la narrativa di tutti i fatti, che compongono la presente controversia, dopo la quale vengo all'esame del dritto, per dimostrare la giustizia, che al mio cliente appartiene.

Si dimostra, che il padronato fondato da' maggiori di D. Giuseppe Pistoja per la parte attiva sia familiare agnazio, e che conseguentemente il dritto di presentare non possa appartenere ad altri, se non che ad esso D. Giuseppe discendente dal fondatore medesimo.

Siccome è reprehensibile quell' avvocato, che riempia l'allegazione di cose estranee dalla materia, anche queste richiamando dall' antichità, e dalla vetusta Istoria, così all' incontro è lodevole, quando le cose anzidette lo stato della controversia dilucidano, siccome a me avviene in quest' allegazione; quindi farò uso della veneranda antichità e della Storia, ma con quella dovuta brevità, che corrisponde all' oggetto della controversia.

Il padronato così si definisce: *est jus honorificum, onerosum, utile, alicui competens in Ecclesia, & quod de Ordinarii consensu eam construxerit, fundaverit, vel dotaverit, aut id a suis antecessoribus fuerit factum.* Questa parola *Patrono*, e *Patronato* è stata adottata, ed indotta ne' bassi tempi, cioè a dire dagli usi feudali, li quali chiamano *Patrono* quello, che ha l'obbligo di difendere un altro, che vien chiamato *Cliente*, o *Vassallo*, onde l' infeudante chiamasi *Patrono*, perchè è in obbligo di difendere il *Vassallo*, ed il *Vassallo* nominasi *Cliente* per l' ossequio, che deve prestare al *Patrono*, quasi *Patronum ipsum colendo*, onde il feudo vien chiamato Beneficio, l' infeudante *Patrono*, il *Vassallo Cliente*, siccome dagli usi feudali in più titoli rilevasi, ma dachè furono introdotti li Beneficj ecclesiastici a norma de' feudi, molti vocaboli occorrenti ne' feudi medesimi furono nel diritto canonico a' Beneficj ecclesiastici accomodati. Ma è convenevole di spiegare la suddetta definizione. E il padronato un diritto onorifico, stantecchè al *Patrono* appartiene scegliere, o presentare al Vescovo l' ecclesiastico, che deve essere attaccato alla chiesa di suo padronato; oneroso, imperciocchè il *Patrono* è obbligato di difendere i beni della sua chiesa, di ivi supplire, e di fare tutte le riparazioni necessarie al mantenimento della chiesa; utile, giacchè il *Patrono* deve vivere dai beni della stessa chiesa, quante volte per altra via non possa avere i suoi alimenti. Dicesi il *Patrono* ancora fondatore, imperciocchè acquistare non si può il padronato, se non che colla fondazione, o sia donazione di alcuni fondi

di necessarj per la costruzione, e conservazione della chiesa medesima, e d'ogni altra cosa necessaria al mantenimento della stessa.

Dalle cose premesse si deduce, essere indubitata l'esistenza del suddetto padronato, imperciocchè vi è preceduta la fondazione, la costruzione, la donazione del fondo, la concessione dell' Ordinario finalmente, approvata anche dal Sommo Pontefice, siccome ho sopra additato nell'esposizione de' fatti; onde circa ciò non vi s'incontra dubbio alcuno: il dubbio è della qualità di detto padronato, se sia talmente familiare agnatizio, che non possa possederli da altri, se non che da discendenti agnati del fondatore suddetto; cosa, che per poterla ben spiegare co' suoi veri principj ho bisogno per poco fare uso della Storia.

Ne primi quattro secoli della Chiesa, o per meglio dire, nella Chiesa primitiva non occorrono affatto esempj di padronato, imperciocchè i beni ecclesiastici formavano una massa comune, e quello, che veniva incardinato alla chiesa acquistava in forza di tal ordinazione il dritto di vivere da' beni della stessa chiesa, e quelli, che davano i loro beni alla chiesa, senza riserva di verun dritto li donavano: ma spento il fervore degli antichi cristiani in dare beni alla chiesa, pensossi di allettargli a ciò fare mediante un dritto, che loro restasse su i beni donati, e questo fu il dritto di padronato. Il primo esempio, che nella Storia ne occorre si è nel concilio di Orleans nel 441., e nel concilio di Arles nel 452. ma tal padronato veniva soltanto accordato a' Vescovi fondatori, durante soltanto la loro vita, purchè però la fondazione fatta si fusse co' loro beni, e non da beni della chiesa medesima. Ciò fu nell'Occidente, ed io credo, che dall'Occidente medesimo fusse passato nell'Oriente, imperciocchè nel modo, che ne parla Giustiniano allora quando prescrisse le di lui regole nella compilazione della sua Giurisprudenza, pare, che fusse stato in voga anche per gli laici. Egli ne parla nella *L. 46. de Episc., & Clericis*; nella sua *Nov. 52. e 123. al cap. 18.* colle parole, che seguono. *Si quis oratorii domum fabricaverit, & voluerit in ea clericos ordinare aut ipse, aut ejus heredes; Si expensas ipsis clericis ministrant, & dignos denominant, denominatos ordinari. Si vero qui ab eis eliguntur, tanquam indignos prohibent sacre regule ordinari; tunc Sanctissimus Episcopus quoscumque putaverit meliores ordinari procurer. Sancimus autem reverendissimos clericos suis ecclesiis obsecundare, & omne eis competens ecclesiasticum ministerium adimplere: hoc requirente uniuscujusque civitatis Sanctissimo Episcopo, &*
cu-

cujuscunque ordinis ecclesiastici primatibus , eos qui hoc non custodiunt regulari multa subdentibus .

Dalla quale disposizione si ravvisa, che il padronato già erasi fatto agli eredi del fondatore trasmissibile come ogni altro diritto, che agli eredi si tramanda, cioè a dire un diritto consistente alla presentazione del cappellano, che doveva il Vescovo approvare; ma tal diritto di approvazione nel principio fu molto largo, imperciocchè se il Vescovo non approvava il nominato dal *Patrono*, ancorchè non ne avesse spiegata la ragione, restava egli escluso, ed escluso altresì il *Patrono* medesimo a poterne nominare un altro. Ma perchè videsi, che li Vescovi in ciò praticavano gli effetti del lor arbitrio incominciò la pratica d'imporre al Vescovo l'obbligo di addurre le ragioni di una sì fatta ricusa, siccome si desume da Capitulari di Carlo Magno. E nel conc. VI. di Parigi andossi più avanti, imperciocchè fu ordinato, e prescritto, che le ragioni del rifiuto alligate dal Vescovo si dovessero esaminare per rilevarsi se giuste, o no erano.

Formato intanto tal diritto di padronato, trasmissibile agli eredi fu questo reputato, come qualunque altro diritto, di cui si possa disporre, onde vennero formate, ed indotte le varie specie di padronato, cioè personale, o reale, agnazio, e misto; e perchè la nozione di dette sue specie conduce alla maggior intelligenza, reputo opportuno, e convenevole di non ometterla.

Il padronato personale così il definì il dotto Deroè ne' suoi Prolegomeni al cap. 8. *Jus Patronatus personale est, quod Patrono, ejus liberis, heredibus, propinquis, aut gentilibus competit.* Ma ciò non ebbe luogo sulle prime, che il padronato fu indotto, come rilevasi dal *Can. 16. quest. 7.* presso Graziano, il quale riferisce il concilio Toletano nel *Can. decernimus*, che accordò a' *Patroni* sopravvivenenti il diritto della nomina in modo, che a i loro eredi tramandare non potevasi, il che vien significato da quella parola: *ipsis superstitionibus*, la quale fu emendata con detto Canone da Graziano così: *ipsis spretis*, per accomodare il diritto alla disciplina del suo tempo, secondo la quale il padronato agli eredi, e successori del *Patrono* tramandavasi, siccome scrisse il dotto Deroè nel luogo lodato colle seguenti parole: *Nam adeo constat hodie heredes succedere in jus Patronatus, ut quamvis fundator de suis liberis nihil dixerit in foundationis tabulis, ad eos tamen jus illud cum hereditate transeat, quia liberis nostris consultum volumus. Nec dicendum, quod personale est, non transire ad heredes: Nam jus illud Patronatus per-*

personale dicitur , non ut certa cuidam personae adstrictum intelligatur , sed ut ab eo distinguatur , quod reale est , seu fundo adscriptum : sicut hodie personalia nomina seu debita non dicuntur , quae certam aliquam personam non egrediantur , sed ad differentiam eorum , pro quibus res , seu praedia quaedam obligata sunt , ideoque ad haeredes , & in haeredes transeunt . Sicchè detto padronato dicefi personale non perchè agli eredi del fondatore non si tramandi , ma per dinotarsi la persona del fondatore , come scrisse il lodato Deroè così : *Præterea cum fundator sibi retinet jus Patronatus , quamvis sola ejus persona inseratur , ne tamen addita tantum præsumitur , ut demonstret eum esse fundatorem . Non etiam ut ad solam ejus personam jus illud restringatur , nisi nominatim illud caverit , tunc enim eo mortuo existimatum erit jus Patronatus .* Essendo adunque detto diritto di padronato trasmissibile agli eredi , e come ogn' altro diritto esistente nell' eredità , n' è venuto l'assioma , o sia il comune detto , che *transit jus Patronatus cum universitate honorum* , come coerente a detta eredità , ed al pari di ogn' altro diritto , che nell' eredità medesima è transfuso .

La suddetta definizione ci avvertisce la differenza , che passa tra 'l padronato personale , e reale , imperciocchè siccome l'uno alla eredità medesima è affisso , ed annesso , così per l'opposto l'altro è quello , che a qualche fondo è apposto , ed addetto in modo , che passa collo stesso fondo in beneficio di quello , che del fondo medesimo ha il dominio . *Reale vocant* , seguita a scrivere il lodato Autore , *quod gleba , seu rei , fundo , possessioni , castro a fundatore adscriptum est , si nomen fundator in fundationis tabulis nominatim caverit jus Patronatus ad eum pertinere , qui dominus fuerit hujus fundi .* Quindi dall' istesso fondo egli riceve , ed adotta la sua specificazione , imperciocchè essendo il fondo feudale , il padronato è anche feudale , tutto l'opposto se sia il fondo allodiale , perchè anche tale sarà il padronato . Vi è la terza specie di padronato , che chiamasi mista , cioè a dire padronato parte laico , e parte ecclesiastico , allorchè de' *Compatroni* altri sono laici , altri ecclesiastici ; ma di questo non occorre parlare per esser estraneo dalla presente materia , tanto più , che richiederebbe lungo esame per essere affai incerta , e dubbiosa la definizione vera , e propria del padronato ecclesiastico , il quale non è quello , che alla persona ecclesiastica appartiene , ma quello , che co' beni della stessa chiesa sia formato in modo , che è laicale quando il *Patrono* anche ecclesiastico di beni suoi proprj l'avesse fondato . Premesse

se intanto tali nozioni , è convenevole , che più non mi diffonda per trattare da più vicino il caso della nostra controversia .

Oltre l' anzidette diverse specie di padronato ve ne sono altre , che fanno più al nostro caso , cioè padronato ereditario , familiare , o sia agnatizio , o misto : il primo è quello , che si tramanda a qualunque erede , e cedere si può a qualunque estraneo ; il secondo per l' opposto non può tramandarsi , se non che agli agnati del fondatore medesimo , cioè da lui descendenti , se considerata si fusse la sua famiglia effettiva , o alli collaterali , in mancanza dell' effettiva , quantevolte la famiglia contentiva fusse stata nella fondazione considerata . La terza specie è di padronato misto , la quale è allorchè il fondatore abbia voluto le due qualità congiungere , ed unire , cioè quella del sangue , e l' altra de' beni , o sia dell' eredità , ma per poterli dar luogo basta , che detta qualità ereditaria sia in abito , o in potenza per parlare col linguaggio del foro , cioè a dire , che l' agnato abbia potuto essere erede nell' atto della vacanza del fondatore , siccome scrisse fra gli altri Sebastiano Berardi nel *Tratt. de jure patronatus* colle seguenti parole : *Hujusmodi denique est Patronatus mixtus , ad quem vocantur , qui sunt de familia , aut de gente , aut de descendantibus fundatoris , dummodo isti fundatori haeredes extiterint ; qua in specie duplex qualitas contemplatur , nimirum , & qualitas heredis , & qualitas familiaris .* Ma bisogna avvertire , che una sì fatta qualità ereditaria non è relativa all' ultimo moriente , ma bensì al fondatore medesimo , a qual oggetto basta , che il chiamato abbia potuto essere erede del fondatore , come scrisse il dotto Card. de Luca nel suo *disc. 30. de jure patron.* nel num. 3. così : *In Rota & Curia recepta , ut in his specialibus terminis juris patronatus mixti utraque qualitas requiratur , spectata persona primi acquirentis , secus autem ultimi morientis ; immo etiam respectu primi acquirentis sufficit , quod per heredem sanguinis non staret quominus sit etiam heres rei familiaris , ut generaliter in terminis feudalibus decis. 482. , e 489. part. 5. recentiorum .*

Avendo premesse le anzidette nozioni circa le diverse specie del padronato , è convenevole , che additi la ragione delle medesime , la quale da questo principio è stata adottata , ed indotta , cioè a dire , che essendosi riputato tal diritto di padronato come tutte l' altre azioni , che gli uomini acquistano , siccome delle medesime a lor piacere disporre ne possano , così al pari di detto padronato , facendolo , o ereditario , o agnatizio a piacere del fondatore , secondo l' antica pagana Giurisprudenza corretta ,

retta, ed emendata nella Chiesa cristiana, per cui erasi indotto, che le cappelle private fossero agnatizie secondo quelle parole *Sacra privato perpetuo manento*; ma per più non divagarci, ragion vuole d'applicare le cose suddette a i meriti della controversia presente.

Nella narrativa de' fatti io ho trascritto l'intero contesto della suddetta fondazione, la quale ci avvertisce, che il padronato sia agnatizio mascolino, e con tutto rigore, che estinti i mascoli, e passando così alle femmine in forza della fondazione medesima, volle il fondatore, che ritenesse il nome della sua famiglia, adunque se egli è stato, ed è un padronato agnatizio mascolino nella sua parte attiva, come potrà pretendere il contraddittore, che a questo padronato per la sua parte attiva debba andarsi associata la famiglia di Riso, e per lei detto D. Domenico? quandocchè sono, lode a Dio, esistenti gli agnati mascoli descendenti dal fondatore, come io sopra ho esposto nella narrativa de' fatti.

Non potassi detto D. Domenico giovare del testamento di Carlo Pistoja il quale istituì sua erede universale D. Caterina Garafa, ed erede particolare di detto dritto di padronato, senza però nominare qual fosse, D. Girolamo di Riso, da cui esso D. Domenico asserisce d'aver causa, non gli giova ciò, repliso a dire. Essendo detto dritto di padronato agnatizio per sua fondazione, non poteva ad estranei tramandarsi, tantopiù stante il fedecommesso universale di tutti i beni mobili, stabili, jussi, ed azioni fatto da Gio. Paolo Pistoja padre di detto D. Carlo testatore, nel qual fedecommesso è indubitato, che ci sia andato compreso il suddetto padronato, che si tramanda, ed acquista *cum universitate bonorum*, e detto fedecommesso fu l'oggetto, che ragion non fu tenuta di detto testamento secondo il laudo fatto dagli arbitri eletti dalle parti per la composizione dell'inferto litigio; qual laudo fu con pubblico strumento accettato, siccome ho esposto nella narrativa de' fatti.

G. A. P. II.

Si dimostra, che il suddetto padronato per la sua parte passiva sia un Beneficio ecclesiastico, e non una cappellania laicale.

DA' fatti come sopra da me esposti, e narrati si può ravvisare giusto il mio assunto, che il suddetto padronato passivo sia un Beneficio ecclesiastico, giacchè ha tutte le caratteristiche per

per poterfi credere, e riputare tale. Io ho additato nella narrativa de' fatti, che la prima fondazione del medesimo a noi manca, solamente ella si defume dalla seconda restaurazione che ne fu fatta nel 1528. onde la prima era tanto antica in tal età, che le carte mancavano stante la verustà del tempo, sicchè siamo in dubbio, se con detta prima fondazione il padronato passivo fusse stato fondato coll' erezione di Beneficio ecclesiastico, o pure di cappellania laicale; ma quando i primi atti non appariscono per la lunghezza del tempo, i secondi possono molto bene indurre una presunzione circa lo stato delli primi che mancano, sicchè esaminiamo i secondi circa il predetto assunto.

Dal 1528. sino all' ultima collazione, e nomina abbiamo, che il Patrono abbia fatta la nomina, e che l' Ordinario del luogo abbia data l' istituzione colla spedizione delle bolle, cosa, che non si pratica se non se circa i Beneficj ecclesiastici. Io non intendo impugnare la massima, che nel dubbio decider si debba per la qualità nativa, la quale è la laicità, e non per la sopraggiunta, qual' è l' ecclesiasticità, onde, che nell' istesso dubbio si deve piuttosto presumere l' opera pia cappellania laicale, che Beneficio ecclesiastico; ma ciò crederei, che potesse aver luogo, quando si ravvisasse la fondazione nella quale mancasse, l' erezione *in titulum* di ecclesiastico Beneficio, e fusse per lungo tratto di tempo all' opposto seguita l' istituzione coll' spedizione delle bolle; allora, replico io a dire, si dovrebbero detti atti riputare equivoci, e non univoci per la pratica tenuta dalle Curie ecclesiastiche di dare tal istituzione tanto per le cappellanie laicali, che per gli Beneficj ecclesiastici: ma allorchè la prima fondazione per l' ingiuria de' tempi, e l' lungo tratto de' medesimi dispersa si fusse, molto bene l' istituzione data per tre secoli colla spedizione della bolla, quantunque indurre non possa la ecclesiasticità, cambiando la natura della cosa medesima, induce bensì presunzione dell' ecclesiasticità, cioè a dire, che sia stato fondato il Beneficio ecclesiastico coll' erezione *in titulum*; e se l' immemorabile col linguaggio del foro si dice, e si reputa il migliore titolo del mondo, non so capire, come questa, ch' è di tre secoli, non possa almeno indurre un' presunta ecclesiasticità per la istituzione, che continuamente ha dato il Vescovo colla spedizione delle bolle, cosa, che viene anche avvalorata dalla volontà de' fondatori.

I medesimi per tale fondazione non si contentarono del solò assenso del Vescovo, ma vollero anche quello del Sommo Pontefice: le quali circostanze di fatto ci avvertiscono, che ab-
bia-